

P. NIKIFOROS DIAMANDOUROS

Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito del progetto di raccomandazione trasmesso all'Ufficio per la lotta antifrode concernente la denuncia 2485/2004/GG

(ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore europeo¹)

INTRODUZIONE

Il Mediatore ritiene che il presente caso ponga un'importante questione di principio, che incide sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e negli organi dell'Unione europea. I cittadini devono poter aver fiducia nell'accuratezza e nella completezza delle indagini del Mediatore. Pertanto, qualora un'istituzione o un organo dovesse aver fornito informazioni imprecise o fuorvianti al Mediatore, l'istituzione o l'organo in questione dovrebbe essere disposto a riconoscere pubblicamente il fatto per ristabilire la verità. Nella fattispecie, l'OLAF ha respinto un progetto di raccomandazione del Mediatore secondo cui dovrebbe riconoscere di aver formulato dichiarazioni non corrette e fuorvianti nei documenti prodotti al Mediatore. Il Mediatore è dunque dell'avviso che la questione vada sottoposta al Parlamento europeo.

DENUNCIA

Contesto

Fino al 2004, il denunciante, un giornalista tedesco, era corrispondente da Bruxelles dello *Stern*, un settimanale tedesco. In due articoli pubblicati rispettivamente il 28 febbraio e il 7 marzo 2002, il settimanale si era occupato di alcune accuse relative a presunte irregolarità indicate in una relazione stilata da un funzionario dell'Unione europea, il sig. Paul van Buitenen, nonché delle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) in merito a dette accuse. Gli articoli si basavano sulla relazione del

¹ Decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore (94/262CECA, CE, Euratom), GU L 113 del 1994, pag. 15.

sig. van Buitenen e su documenti riservati dell'OLAF ottenuti dal settimanale. Secondo il denunciante, all'epoca nessun altro giornale aveva ottenuto copie di detti documenti.

Il 27 marzo 2002, l'OLAF pubblicava un comunicato stampa nel quale sottolineava che “un giornalista” aveva ottenuto una serie di documenti relativi alla sua indagine sui punti sollevati dal sig. van Buitenen e, pertanto, l'OLAF aveva deciso, a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999², di avviare un'indagine interna per sospetta divulgazione di dati riservati. Secondo il comunicato stampa, tale indagine interna avrebbe anche approfondito l'ipotesi ventilata che i documenti in questione fossero stati ottenuti “versando denaro a un funzionario pubblico”³. Nell'edizione del 4 aprile 2002, il giornale *European Voice* riportava le parole di un portavoce dell'OLAF, il quale avrebbe affermato che l'OLAF “aveva ricevuto prove *prima facie* della possibilità che fosse avvenuto un pagamento”.

Il denunciante e il suo settimanale ritenevano che, sebbene nel comunicato stampa dell'OLAF non fosse citato alcun nome, l'accusa di corruzione ivi contenuta andasse interpretata come rivolta contro di loro. Secondo il denunciante, detta accusa era infondata. Il denunciante era inoltre del parere che il procedimento dell'OLAF fosse basato unicamente su dicerie.

In tale contesto, il denunciante faceva riferimento ad un messaggio di posta elettronica diffusa all'interno dell'OLAF dal sig. B. (portavoce dell'OLAF) in data 11 aprile 2002. In detto messaggio interno, il sig. B. aveva sottolineato che gli unici fatti certi in quel momento erano che un documento riservato dell'OLAF era stato fatto trapelare alla stampa e che, a detta di alcuni, tale documento era stato persino pagato, addirittura con un'indicazione del prezzo corrisposto: “*qu'il y avait des 'rumeurs' qui circulaient autour de l'OLAF et autour de la Commission européenne selon lesquelles ces documents auraient même été 'payés' (avec même l'indication d'un montant...)*”.

In una lettera del 29 luglio 2002, il denunciante chiedeva all'OLAF di ritirare il proprio comunicato stampa del 27 marzo 2002, oppure di informare il pubblico che non aveva alcun motivo di sospettare del denunciante stesso e del suo settimanale. Inoltre, il denunciante sottolineava che, da una risposta fornita dalla Commissione a seguito di un'interrogazione scritta formulata da un membro del Parlamento europeo, pareva possibile che l'OLAF avesse sorvegliato o permesso che fossero sorvegliati i messaggi di posta elettronica e le telefonate del suo personale al fine di scoprire le fonti possibili che il settimanale aveva utilizzato. Egli chiedeva pertanto all'OLAF di confermare di non aver mai sorvegliato le sue comunicazioni telefoniche o via e-mail con il personale dell'OLAF. Il denunciante domandava infine, nel caso in cui le

² Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), GU L 136 del 1999, pag. 1.

³ Questa è la formulazione della versione tedesca del comunicato stampa. Il testo inglese di tale comunicato stampa, disponibile sul sito web dell'OLAF, ha una formulazione leggermente diversa: “Secondo le informazioni ricevute dall'Ufficio, un giornalista ha ottenuto una serie di documenti relativi al cosiddetto “caso van Buitenen”. Non è escluso che sia stato versato denaro ad una persona interna all'OLAF (o a un'altra istituzione dell'UE) per ottenere tali documenti”.

comunicazioni fossero state sorvegliate, quali dati personali che lo riguardassero l'OLAF avesse ottenuto in tal modo.

Nella sua replica del 22 agosto 2002, l'OLAF sottolineava di non aver citato né il denunciante né il suo giornale nel proprio comunicato stampa e che, alla data della risposta, non erano previsti altri comunicati stampa in proposito, ribadendo peraltro che l'OLAF si era sempre assicurato che i propri metodi di indagine fossero conformi alla legge. In proposito, aggiungeva:

“Il nostro ufficio non è in possesso di alcun dato personale che la riguardi, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero telefonico, ecc.”.

Denuncia 1840/2002/GG

Il 22 ottobre 2002, il denunciante si rivolgeva al Mediatore (denuncia 1840/2002/GG). Nella sua denuncia, egli essenzialmente contestava quanto segue:

- (1) l'OLAF aveva agito in maniera non corretta rendendo pubbliche, nel proprio comunicato stampa del 27 marzo 2002 e nei commenti formulati al giornale *European Voice*, accuse di corruzione che andavano interpretate come riferite al denunciante e al suo settimanale;
- (2) l'OLAF non aveva fornito una risposta a tutte le domande poste nella lettera del denunciante del 29 luglio 2002.

Il denunciante chiedeva che l'OLAF ritirasse le accuse di corruzione, preferibilmente nello stesso modo in cui erano state mosse, ossia mediante un comunicato stampa e una comunicazione distinta al giornale *European Voice*. Egli domandava inoltre che l'OLAF fornisse una risposta completa alle domande contenute nella sua lettera del 29 luglio 2002.

Parere dell'OLAF

Nel suo parere inviato il 10 dicembre 2002, l'OLAF respingeva le accuse del denunciante, formulando tra l'altro i seguenti commenti:

“l'OLAF non ha mai speculato sul giornalista o sui giornalisti né sull'organizzazione o sulle organizzazioni di comunicazione che potrebbero aver pagato l'OLAF o altri funzionari dell'Unione europea per ottenere documenti riservati. L'OLAF osserva che [il denunciante] non ha fornito alcuna prova a supporto della sua asserzione secondo cui lui solo, nell'ambito dei mezzi di comunicazione, fosse in possesso dei documenti in questione all'epoca dell'apertura dell'indagine dell'OLAF. Vi sono al contrario prove che dimostrano come altri mezzi di comunicazione avessero ottenuto i medesimi documenti. L'OLAF respinge l'accusa [del denunciante] che l'ipotesi ventilata di un avvenuto pagamento vada interpretata come rivolta contro di lui e i suoi datori di lavoro. Per quanto di conoscenza dell'OLAF, l'unica speculazione della stampa in tal senso è stata provocata dalle stesse dichiarazioni formulate dallo *Stern* sull'argomento”.

Quanto alla lettera del 29 luglio 2002, l'OLAF dichiarava di non poter discutere liberamente i metodi di indagine utilizzati in merito ad un'indagine in corso, soprattutto in riferimento al possibile uso di tecniche di sorveglianza di comunicazioni telefoniche e via e-mail. L'Ufficio affermava inoltre:

“Come [il denunciante] riconosce, l'OLAF ha risposto alle sue domande circa il possesso di dati personali che lo riguardassero”.

Replica dell'OLAF alla richiesta di ulteriori informazioni

Dopo aver ricevuto ed esaminato le osservazioni del denunciante, il Mediatore chiedeva all'OLAF (1) di spiegare, in particolare alla luce delle prove prodotte dal denunciante nelle proprie osservazioni, perché ritenesse che altre persone fossero o avrebbero potuto essere identificate dal riferimento ad “un” giornalista nel suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 e (2) di commentare l'argomentazione del denunciante secondo cui il procedimento dell'OLAF si basava unicamente su dicerie.

Nella sua replica del 24 marzo 2003, l'OLAF forniva le seguenti spiegazioni:

“Il motivo per il quale il riferimento ad “un” giornalista è neutro e non implica alcun individuo specifico è che, di fatto, altri giornalisti avevano pubblicato articoli prima del comunicato stampa dell'OLAF del 27 marzo 2002 basandosi sul medesimo documento interno a cui faceva riferimento il denunciante nel suo articolo del 28 febbraio 2002. Per esempio, il 3 marzo 2002, *Le Monde* pubblicava un articolo dal titolo “Aperte quattro indagini per irregolarità all'interno della Commissione di Bruxelles”, il quale si richiamava a documenti interni dell'OLAF (compreso il documento in questione) riferendo in merito ad un'indagine su tre ex funzionari dell'UCLAF/OLAF. Il 22 marzo 2002, l'agenzia di stampa Belga riferiva su indagini dell'OLAF relative alla politica immobiliare della Commissione richiamandosi a documenti interni dell'OLAF (compreso il documento in questione). Il 26 marzo 2002, la stessa agenzia di stampa Belga riferiva che la presidente della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo (COCOBU), on. Diemut Theato, aveva denunciato che non era “tollerabile che *membri della stampa* disponessero di una relazione riservata dell'OLAF sulle ultime rivelazioni di Paul van Buitenen, e non lo tolleriamo” (enfasi aggiunta). Di conseguenza, unicamente sulla base di tali pubblicazioni, il riferimento ad “un” giornalista avrebbe potuto intendere il denunciante, i giornalisti che avevano scritto i suddetti articoli, oppure altri giornalisti citati dall'on. Theato. Di fatto, il riferimento avrebbe potuto rivolgersi a qualunque altro giornalista, poiché l'OLAF non dichiarava che l'indagine era legata ad uno specifico materiale già pubblicato”.

L'OLAF formulava inoltre la seguente affermazione:

“Dall’e-mail del sig. [B.] dell’11 aprile 2002 al personale dell’OLAF si evincono due fatti:

*I giornalisti erano in possesso di informazioni interne dell’Ufficio che non avevano ottenuto attraverso canali ufficiali, e

*Giravano “voci” nell’Ufficio e nella Commissione in generale secondo cui era possibile che tali documenti fossero stati pagati (addirittura con un’indicazione del prezzo corrisposto).

(...) In merito al secondo [fatto summenzionato], l’OLAF aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti. Non si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna persona specifica quale esecutore di un siffatto pagamento. Sulla base di tali fatti, l’OLAF avviava un’indagine interna per stabilire se tali informazioni potessero essere comprovate”.

Decisione del Mediatore in merito alla denuncia 1840/2002/GG

Sulla base delle prove in suo possesso, il Mediatore giungeva alla conclusione che il comunicato stampa in questione andasse interpretato come riferito al denunciante e che l’OLAF non aveva fornito alcuna prova per corroborare l’accusa formulata nel suddetto comunicato stampa. Il Mediatore, pertanto, trasmetteva un progetto di raccomandazione all’OLAF in base al quale l’OLAF doveva considerare il ritiro delle accuse di corruzione pubblicate, che probabilmente sarebbero state interpretate come rivolte contro il denunciante.

Nel suo parere dettagliato, l’OLAF informava il Mediatore di aver accettato il progetto di raccomandazione e di aver pubblicato un nuovo comunicato stampa in data 30 settembre 2003. Tale comunicato stampa, tuttavia, conteneva la seguente frase: “Le indagini dell’OLAF non sono ancora concluse, ma ad oggi l’OLAF non dispone di prove che tale pagamento sia stato eseguito”.

Il Mediatore riteneva che pertanto l’OLAF non avesse dato adeguatamente seguito al suo progetto di raccomandazione. Nella sua decisione del 20 novembre 2003 di archiviazione del caso, egli formulava la seguente osservazione critica: “Formulando accuse di corruzione senza una base fattuale che sia al tempo stesso sufficiente e disponibile per un esame pubblico, l’OLAF ha travalicato ciò che è commisurato allo scopo perseguito dalla sua azione, il che costituisce un caso di cattiva amministrazione”.

Successivi sviluppi

Il 19 marzo 2004, il pubblico ministero belga conduceva una perquisizione presso l'ufficio e l'abitazione del denunciante a Bruxelles, sequestrando una quantità ingente di documenti. Successivamente emergeva che tali provvedimenti di indagine si erano basati su informazioni trasmesse dall'OLAF alle autorità belghe e tedesche l'11 febbraio 2004.⁴

Attuale denuncia

Nella presente denuncia al Mediatore, il denunciante osservava di aver ottenuto copia del fascicolo consegnato alle autorità belghe e tedesche dall'OLAF l'11 febbraio 2004.

A parere del denunciante, dai documenti in questione si evinceva che l'indagine avviata dall'OLAF nel 2002 si era basata su accuse formulate da un giornalista, il sig. G., nel marzo 2002. Il denunciante considerava dunque che la replica formulata dall'OLAF al Mediatore in merito al procedimento 1840/2002/GG, vale a dire che “non si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna persona specifica quale esecutore di un siffatto pagamento”, era una dichiarazione manifestamente falsa e, formulando tale affermazione, l'OLAF aveva cercato di fuorviare il Mediatore. Egli ulteriormente asseriva che era chiaro come l'OLAF, già nel marzo del 2002, fosse stato in possesso di dati personali (non corretti) relativi al denunciante. Egli reputava che l'affermazione contraria dell'OLAF contenuta nella sua lettera del 22 agosto 2002 alla quale l'Ufficio aveva fatto riferimento nel suo parere in merito alla denuncia 1840/2002/GG fosse stata dunque erronea. Il denunciante ulteriormente osservava che, nei documenti presentati alle autorità belghe e tedesche l'11 febbraio 2004, l'OLAF aveva obiettato che il denunciante era stato l'unico giornalista a essere in possesso del documento riservato dell'OLAF. Il denunciante sosteneva che l'OLAF così difendeva la posizione da esso recisamente negata nel suo parere in merito alla denuncia n. 1840/2002/GG e che le dichiarazioni rilasciate dall'OLAF in merito a detto procedimento erano state pertanto fuorvianti. Quanto all'affermazione dell'OLAF contenuta nella sua lettera al Mediatore del 24 marzo 2003, vale a dire che l'Ufficio “aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti”, il denunciante faceva riferimento ad una dichiarazione rilasciata dal sig. B.⁵, un funzionario dell'OLAF, in sede di audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo il 7 aprile 2004. In base a detta dichiarazione, il sig. B. non aveva “alcuna idea” in merito alla fonte dell'accusa che le informazioni erano state ottenute da membri del Parlamento europeo; il sig. B. aveva citato la possibilità che questa avrebbe potuto essere una “voce”. A parere del denunciante, l'ipotesi del sig. B. non si era rivelata infondata e, pertanto, l'OLAF aveva fuorviato il Mediatore facendo riferimento a voci come se si trattasse di fatti.

Il denunciante contestava quindi che l'OLAF avesse fornito informazioni non corrette nell'ambito dell'indagine 1840/2002/GG, che facilmente potevano fuorviare il

⁴ Anche il pubblico ministero tedesco avviava un'indagine, ma non ordinava una perquisizione dell'abitazione o dell'ufficio del denunciante.

⁵ Non si tratta del succitato portavoce dell'OLAF.

Mediatore europeo e manipolare l'indagine. Egli chiedeva pertanto al Mediatore di riaprire la sua indagine e vagliare la necessità di presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

Lettera del denunciante del 9 settembre 2004

Il 9 settembre 2004, il denunciante inviava al Mediatore copia delle note che l'OLAF aveva spedito ai pubblici ministeri in Belgio e Germania l'11 febbraio 2004.⁶

In dette note, l'OLAF formulava le seguenti dichiarazioni che sono rilevanti ai fini del presente caso:

- Non vi era ragionevolmente motivo di dubitare che il denunciante fosse stato in possesso dei documenti in questione nel momento in cui aveva scritto i due articoli pubblicati dallo *Stern* il 28 febbraio e il 7 marzo 2002.
- Il 22 marzo 2002, il sig. I., un direttore dell'OLAF, aveva ottenuto informazioni secondo cui il denunciante aveva corrisposto una somma di 8 000 euro a una persona all'interno dell'OLAF per una serie di documenti relativi alla questione van Buitenen. Il sig. I. ne aveva preso atto in una nota stilata lo stesso giorno. La fonte di tali informazioni era il sig. G., un giornalista tedesco.
- Sempre il 22 marzo 2002, il sig. B., portavoce per la stampa dell'OLAF, incontrava il sig. G. In base alla nota relativa a tale colloquio stilata dal sig. B. lo stesso giorno, il sig. G. gli aveva detto di essere stato informato da un amico e collega dello *Stern* che il denunciante aveva pagato qualcuno dell'OLAF per una serie di documenti.
- Le informazioni così ricevute erano state utilizzate, in forma anonima, nel comunicato stampa del 27 marzo 2002.

INDAGINE

Parere dell'OLAF

Nel suo parere, l'OLAF formulava i seguenti commenti:

Sulle dichiarazioni dell'OLAF in merito al comunicato stampa del 27 marzo 2002

Per quanto concerne le dichiarazioni relative al comunicato stampa del 27 marzo 2002 rilasciate dall'OLAF nell'ambito dei documenti prodotti per il procedimento 1840/2002/GG, dette dichiarazioni spiegavano accuratamente perché il riferimento ad "un giornalista" avrebbe potuto intendere qualsiasi giornalista tra i vari che avevano pubblicato articoli nei quali segnalavano di essere in possesso dei documenti riservati in questione. Per converso, dalle lettere dell'11 febbraio 2004 ai pubblici ministeri nazionali si evincevano tutte le informazioni ottenute dall'OLAF nel corso della sua indagine interna sulla fuga che riguardava "fatti penalmente perseguibili" a norma

⁶ Copie di tali note venivano anche fornite al Mediatore dall'OLAF durante l'indagine descritta di seguito.

dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1073/99. Dette informazioni contenevano vari elementi che portavano a concludere che il denunciante avesse ottenuto una copia dei documenti in questione e che lo *Stern* potesse aver corrisposto una somma di denaro a membri del personale delle istituzioni europee. Le lettere, tuttavia, non affermavano che il denunciante fosse chiaramente stato l'unico in possesso di detti documenti.

Il fatto che nelle lettere dell'11 febbraio 2004 fossero state rivelate informazioni dettagliate sugli esiti dell'indagine ai pubblici ministeri nazionali non aveva alcuna rilevanza ai fini dell'accuratezza delle dichiarazioni rilasciate dall'OLAF al Mediatore in merito al comunicato stampa del 27 marzo 2002. L'OLAF non aveva mai rivelato al pubblico le informazioni fornite ai pubblici ministeri nazionali in dette lettere. Di conseguenza, non vi era nulla di fuorviante nelle dichiarazioni rilasciate dall'OLAF al Mediatore in merito al suddetto comunicato stampa.

Sulla lettera dell'OLAF del 22 agosto 2002

La lettera del denunciante del 29 luglio 2002 aveva chiesto conferma in merito al fatto che l'OLAF avesse o meno, in qualunque momento, impiegato tecniche di sorveglianza per ascoltare conversazioni telefoniche o leggere messaggi e-mail tra lui e membri del personale dell'OLAF, domandando, in caso affermativo, quali dati personali che lo riguardassero fossero stati raccolti utilizzando dette tecniche. Il sig. I., autore della replica dell'OLAF del 22 agosto 2002, si era rifiutato di fornire al denunciante maggiori dettagli circa le tecniche di indagine rispetto a quanti ne erano stati già forniti nella risposta dell'OLAF all'interrogazione parlamentare n. E1504/02 in quanto ciò avrebbe potuto compromettere l'efficacia dell'indagine in corso. Il sig. I. non aveva considerato che la conoscenza da parte dell'OLAF di accuse riguardanti il denunciante, circostanza desumibile dalle lettere dell'11 febbraio 2004, si configurasse come conoscenza di dati personali in quanto egli riteneva (1) che tali dati non fossero detenuti dall'OLAF a fini di trattamento e (2) non fossero stati raccolti per compilare un fascicolo sul denunciante e, dunque, non "figurassero negli archivi" a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 45/2001 (GU 2001 L 8, pag. 1). Ad ogni modo, le accuse relative al denunciante non erano state raccolte utilizzando le tecniche di sorveglianza che erano state oggetto dell'istanza del denunciante.

Il parere dell'OLAF sulla denuncia n. 1840/2002/GG aveva unicamente affermato che l'OLAF "ha risposto alle sue domande [del denunciante] circa il possesso di dati personali che lo riguardassero". Questa era stata l'unica dichiarazione dell'OLAF in proposito. Tale dichiarazione era stata formulata nel contesto dell'accusa del denunciante che l'OLAF non aveva fornito una risposta a tutte le domande poste nella sua lettera del 29 luglio 2002, e pertanto anch'essa era stata specificamente incentrata sull'uso di tecniche di sorveglianza.

Sulle dichiarazioni dell'OLAF in merito all'e-mail del sig. B. dell'11 aprile 2002

La dichiarazione dell'OLAF secondo cui “[n]on si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna persona specifica quale esecutore di un siffatto pagamento” era stata rilasciata in risposta all’invito rivolto dal Mediatore a formulare commenti sui contenuti dell’e-mail del sig. B. dell’11 aprile 2002. Nella replica dell’OLAF, l’e-mail era stata citata nella sua interezza, seguita da un paragrafo con commenti intesi a spiegare le due affermazioni contenute nell’e-mail. In detta e-mail, non si menzionavano nomi in relazione ad un possibile pagamento. La dichiarazione dell’OLAF al Mediatore aveva dunque affermato l’ovvio, vale a dire che nell’e-mail non veniva menzionato alcun nome in relazione all’eventuale pagamento. Tale dichiarazione non era stata pertanto fuorviante.

Sulla dichiarazione dell’OLAF secondo cui l’Ufficio aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo

Anche in questo caso, tale dichiarazione era stata formulata per spiegare l’affermazione contenuta nell’e-mail interna del sig. B. dell’11 aprile 2002, vale a dire che “giravano voci nell’Ufficio e nella Commissione in generale secondo cui era possibile che tali documenti fossero stati pagati”. La lettera dell’OLAF al Mediatore del 24 marzo 2003 aveva spiegato che “l’OLAF aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti”. L’OLAF poteva unicamente ribadire che questo di fatto era stato il caso.

Conclusion

Sulla base delle spiegazioni di cui sopra, l’OLAF asseriva che le dichiarazioni rilasciate dall’Ufficio al Mediatore in merito al procedimento n. 1840/2002/GG erano state assolutamente accurate e non fuorvianti.

Osservazioni del denunciante

Nelle sue osservazioni, il denunciante riconfermava la sua denuncia e formulava i seguenti commenti ulteriori:

Il sig. I. gli aveva fornito informazioni non corrette. Tale fatto era affrontato soltanto in maniera indiretta nella sua denuncia al Mediatore. L’OLAF non aveva negato che il sig. I. avesse fornito informazioni oggettivamente erranee nella sua lettera del 22 agosto 2002. In detta lettera, il sig. I. aveva fatto riferimento al suo indirizzo ufficiale e numero telefonico ufficiali (del denunciante). Era ovvio che l’OLAF non li avesse ottenuti utilizzando alcuna tecnica di sorveglianza. Pertanto, l’affermazione del sig. I. andava chiaramente interpretata nel senso che l’OLAF non disponeva di ulteriori informazioni su di lui in archivio, qualunque ne fosse la fonte. Tale affermazione era stata dunque non veritiera sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo. Facendo riferimento alla lettera del sig. I. del 22 agosto 2002 nel suo parere al Mediatore, l’OLAF lo aveva fuorviato cercando palesemente di dare l’impressione che l’OLAF non stesse conducendo alcuna indagine in merito al denunciante.

La dichiarazione dell’OLAF secondo cui “[n]on si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna persona specifica quale esecutore di un siffatto

pagamento” era stata evidentemente rilasciata nel contesto delle “fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo” a cui l’OLAF aveva fatto riferimento nella sua lettera del 24 marzo 2003. L’unico significato possibile del passaggio in questione era che l’OLAF avesse avviato la propria indagine sulla base di affermazioni di testimoni che non avevano espresso sospetti in merito ad una persona specifica.

L’OLAF non aveva fornito alcuna prova a sostegno di quanto da essa asserito, vale a dire il fatto che fosse in possesso di dichiarazioni di membri del Parlamento europeo secondo cui era possibile che giornalisti avessero pagato per i documenti in questione. L’OLAF non aveva compiuto alcuno sforzo per spiegare perché il sig. B., funzionario dell’OLAF responsabile del caso, avesse detto alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento che non era a conoscenza di alcuna dichiarazione del genere, né aveva spiegato perché tali dichiarazioni non fossero state menzionate nelle lettere indirizzate ai pubblici ministeri nazionali. In mancanza di prove contrarie, occorreva dunque concludere che l’OLAF aveva presentato voci come se si trattasse di fatti e, così facendo, aveva fuorviato il Mediatore.

Il denunciante produceva una copia della nota del 22 marzo 2002 che il sig. I. aveva preparato all’attenzione del direttore dell’OLAF.

PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE

Progetto di raccomandazione

Il 2 febbraio 2005, il Mediatore inviava il seguente progetto di raccomandazione all’OLAF a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo:

“L’OLAF dovrebbe riconoscere di aver rilasciato dichiarazioni non corrette e fuorvianti nei documenti prodotti al Mediatore nell’ambito dell’indagine condotta da quest’ultimo a seguito della denuncia n. 1840/2002/GG”.

In merito al progetto di raccomandazione, il Mediatore europeo adduceva le seguenti motivazioni:

- 1.1 Il denunciante, un giornalista tedesco che collaborava con lo *Stern*, aveva ottenuto copie di documenti riservati dell’Ufficio per la lotta antifrode (“OLAF”) e aveva utilizzato tali documenti in due articoli pubblicati rispettivamente il 28 febbraio e il 7 marzo 2002. Il 27 marzo 2002, l’OLAF pubblicava un comunicato stampa nel quale sottolineava che “un giornalista” aveva ottenuto una serie di documenti riservati dell’OLAF e che l’Ufficio aveva pertanto deciso di avviare un’indagine interna in merito ad una sospetta divulgazione di dati riservati. Secondo il comunicato stampa, tale indagine interna avrebbe anche riguardato l’accusa che i documenti in questione erano stati ottenuti “pagando un dipendente pubblico”.⁷ Il denunciante e il suo settimanale ritenevano che,

⁷ Il testo inglese di tale comunicato stampa, disponibile sul sito web dell’OLAF, ha una formulazione leggermente diversa: “Secondo le informazioni ricevute dall’Ufficio, un giornalista ha ottenuto una

sebbene nel comunicato stampa dell'OLAF non fosse menzionato alcun nome, l'accusa di corruzione ivi contenuta andasse interpretata come rivolta contro di loro. Secondo il denunciante, tale accusa era infondata.

Poiché l'OLAF si rifiutava di ritirare detto comunicato stampa, il denunciante sporgeva denuncia al Mediatore (denuncia n. 1840/2002/GG). Il 10 dicembre 2002, l'OLAF forniva il suo parere sulla denuncia al Mediatore. Il 24 marzo 2003, l'Ufficio rispondeva ad una richiesta di ulteriori informazioni inviata dal Mediatore.

Sulla base delle prove in suo possesso, il Mediatore giungeva alla conclusione che il comunicato stampa in questione andasse interpretato come riferito al denunciante e che l'OLAF non avesse fornito alcuna prova a supporto dell'accusa ivi formulata. Il Mediatore trasmetteva pertanto un progetto di raccomandazione all'OLAF sollecitandolo a ritirare le accuse di corruzione formulate.

Ritenendo che l'OLAF non avesse attuato adeguatamente il suo progetto di raccomandazione, il Mediatore archiviava il caso con decisione del 20 novembre 2003 nella quale formulava la seguente osservazione critica: "Procedendo nel formulare accuse di corruzione senza una base fattuale che sia al tempo stesso sufficiente e disponibile per un esame pubblico, l'OLAF ha travalicato ciò che è commisurato allo scopo perseguito dalla sua azione, il che costituisce un caso di cattiva amministrazione".

Il 19 marzo 2004, il pubblico ministero belga conduceva una perquisizione presso l'ufficio e l'abitazione del denunciante a Bruxelles, sequestrando numerosi documenti. Successivamente emergeva che tali provvedimenti di indagine si erano basati su informazioni trasmesse dall'OLAF alle autorità belghe e tedesche l'11 febbraio 2004⁸.

- 1.2 Nell'agosto 2004, il denunciante si rivolgeva nuovamente al Mediatore sporgendo la presente denuncia. Il denunciante sottolineava di aver ottenuto, l'11 febbraio 2004, copie delle lettere inviate dall'OLAF alle autorità belghe e tedesche. Sulla base delle informazioni contenute in dette lettere, il denunciante asseriva che l'OLAF avesse fornito informazioni non corrette nell'ambito dell'indagine 1840/2002/GG, che facilmente potevano fuorviare il Mediatore europeo e manipolare l'indagine.
- 1.3 Nel suo parere sulla presente denuncia, l'OLAF affermava che le dichiarazioni rilasciate dall'Ufficio al Mediatore circa il procedimento 1840/2002/GG erano state assolutamente accurate e non fuorvianti.

serie di documenti relativi al cosiddetto "caso van Buitenen". Non è escluso che sia stato versato denaro ad una persona interna all'OLAF (o a un'altra istituzione dell'UE) per ottenere tali documenti".

⁸ Anche il pubblico ministero tedesco avviava un'indagine, ma non ordinava una perquisizione dell'abitazione o dell'ufficio del denunciante.

- 1.4 L'articolo 195 del trattato CE conferisce al Mediatore europeo l'incarico di svolgere indagini su possibili casi di cattiva amministrazione nelle attività di istituzioni e organi comunitari. L'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 94/262 del 9 marzo 1994 del Parlamento europeo concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore 2004⁹ (denominato anche per brevità "statuto del Mediatore") impone al Mediatore l'obbligo di informare l'istituzione o l'organo interessato non appena gli giunga una denuncia. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, dello statuto del Mediatore, l'istituzione o l'organo interessato "può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione". L'articolo 3, paragrafo 2, primo capoverso, dello statuto del Mediatore recita come segue: "Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati".
- 1.5 Alla luce di dette disposizioni, il Mediatore è del parere che per un'istituzione o un organo comunitario fornire informazioni imprecise o fuorvianti al Mediatore nel corso di un'indagine non sia compatibile con l'obbligo imposto dall'articolo 3, paragrafo 2, primo capoverso, dello statuto del Mediatore.
- 1.6 Il Mediatore osserva che, secondo l'interpretazione dell'OLAF, il denunciante avrebbe fatto riferimento a quattro dichiarazioni o serie di dichiarazioni che, a giudizio di quest'ultimo, erano erranee o fuorvianti. Tale interpretazione della denuncia pare ragionevole, e pertanto il Mediatore esaminerà le quattro dichiarazioni o serie di dichiarazioni identificate dall'OLAF.
- 1.7 La *prima* serie di dichiarazioni rilasciate dall'OLAF nell'ambito dell'indagine del Mediatore a seguito della denuncia n. 1840/2002/GG e sulla quale eccepisce il denunciante riguarda il comunicato stampa del 27 marzo 2002. Detto comunicato stampa faceva riferimento ad "un giornalista" senza menzionare alcun nome. Nel suo parere del 10 dicembre 2002 sulla denuncia n. 1840/2002/GG e nella sua replica del 24 marzo 2003 alla richiesta di ulteriori informazioni inviata dal Mediatore, l'OLAF esponeva una serie di argomentazioni allo scopo di dimostrare che il riferimento ad "un giornalista" avrebbe potuto essere interpretato come rivolto ad uno qualunque dei diversi giornalisti che avevano pubblicato articoli nei quali avevano segnalato di essere in possesso dei documenti riservati in questione. Nella sua lettera del 24 marzo 2003, l'OLAF ulteriormente suggeriva che "il riferimento avrebbe potuto rivolgersi a qualunque altro giornalista, poiché l'OLAF non dichiarava che l'indagine era legata ad uno specifico materiale già pubblicato".

Il Mediatore concorda sul fatto che le interpretazioni proposte dall'OLAF nelle sue lettere rispettivamente del 10 dicembre 2002 e del 24 marzo 2003 siano compatibili con la formulazione del comunicato stampa del 27 marzo 2002. Il Mediatore osserva tuttavia come si evinca chiaramente dalle lettere che l'OLAF indirizzava ai pubblici ministeri in Belgio e Germania l'11 febbraio 2004 (1) che,

⁹

GU 1994 L 113, pag. 15.

sulla base dei due articoli pubblicati dallo *Stern* rispettivamente il 28 febbraio e il 7 marzo 2002, l'OLAF aveva concluso che il denunciante era in possesso dei documenti in questione, (2) che, il 22 marzo 2002, l'OLAF aveva ottenuto informazioni secondo cui il denunciante (il cui nome è citato nelle note redatte quel giorno) aveva pagato 8.000 euro a qualcuno all'interno dell'OLAF per una serie di documenti riservati e (3) che le informazioni così ottenute erano state utilizzate, in forma anonima, nel comunicato stampa del 27 marzo 2002. A giudizio del Mediatore, è dunque chiaro che l'OLAF aveva in mente il denunciante, e solo il denunciante, quando pubblicava il suo comunicato stampa del 27 marzo 2002 con il suo riferimento ad "un giornalista". Il Mediatore ritiene che, sebbene per l'OLAF fosse legittimo spiegare il proprio punto di vista sul significato oggettivo del comunicato stampa, il suo comportamento era stato fuorviante nel non aver anche spiegato al Mediatore che il denunciante era, di fatto, il giornalista che l'Ufficio aveva in mente.

- 1.8 La *seconda* dichiarazione criticata dal denunciante riguarda l'affermazione dell'OLAF, contenuta nel suo parere sulla denuncia n. 1840/2002/GG, secondo cui l'Ufficio aveva "risposto alle sue domande [del denunciante] circa il possesso di dati personali che lo riguardassero". Come l'OLAF ha confermato nel suo parere sulla presente denuncia, detta dichiarazione va interpretata nel senso che l'OLAF aveva risposto alle domande del denunciante nella sua lettera indirizzata allo stesso il 22 agosto 2002. In detta lettera, l'OLAF aveva sottolineato che "il nostro ufficio non è in possesso di alcun dato personale che la riguardi, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero telefonico, ecc.". Nelle sue osservazioni sul parere dell'OLAF, il denunciante chiariva che egli reputava non veritiera proprio quest'ultima dichiarazione. È vero che la dichiarazione del 22 agosto 2002 in quanto tale non era stata formulata nel contesto dell'indagine del Mediatore a seguito della denuncia n. 1840/2002/GG (indagine avviata solo successivamente). Va tuttavia notato che l'OLAF faceva riferimento a detta dichiarazione nel suo parere sulla denuncia n. 1840/2002/GG considerandola la risposta alla domanda del denunciante sul punto in questione. Viste le circostanze, il Mediatore conclude che il parere dell'OLAF del 10 dicembre 2002 va interpretato come segue: (1) alla domanda del denunciante in merito ai dati personali in possesso dell'OLAF era stata data risposta nella lettera del 22 agosto 2002 e (2) detta risposta era corretta. Il Mediatore ritiene pertanto che, per appurare se il parere dell'OLAF sulla denuncia n. 1840/2002/GG fosse non corretto o fuorviante in merito al punto in questione, occorre stabilire se la lettera del 22 agosto 2002 fosse in sé non corretta o fuorviante.

La lettera del 22 agosto 2002 replica alla lettera del denunciante del 29 luglio 2002. In tale lettera, il denunciante aveva chiesto all'OLAF se l'Ufficio avesse utilizzato tecniche di sorveglianza di comunicazioni telefoniche o e-mail e se, in caso affermativo, l'OLAF avesse ottenuto informazioni personali che lo riguardassero. Il Mediatore ritiene che l'OLAF, nella propria risposta, avrebbe pertanto potuto limitarsi ad affermare che non possedeva alcun dato personale ottenuto utilizzando speciali tecniche di sorveglianza (a condizione, ovviamente, che queste fossero effettivamente le circostanze del caso). L'OLAF, invece, non forniva precisazioni del genere nella sua replica del 22 agosto 2002. Detta risposta semplicemente affermava che l'OLAF si era sempre adoperato affinché i

propri metodi di indagine fossero conformi alla legge e che l'Ufficio non era "in possesso di alcun dato personale che la riguardi, a parte il suo indirizzo professionale, il suo numero telefonico, ecc."

Quest'ultima parte della dichiarazione era tuttavia palesemente erronea. Dalle lettere che l'OLAF ha indirizzato ai pubblici ministeri in Belgio e Germania l'11 febbraio 2004 si evince che, il 22 marzo 2002, l'OLAF aveva invece ricevuto informazioni relative al denunciante e le aveva collegate alla divulgazione dei documenti dell'OLAF in questione. Secondo dette lettere, il sig. G., un giornalista tedesco, aveva asserito che il denunciante aveva pagato una somma di denaro per documenti riservati dell'OLAF. A giudizio del Mediatore, è chiaro che tali informazioni (a prescindere dal fatto che fossero accurate o meno) costituivano dati personali secondo la definizione datane dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.¹⁰ L'articolo 2, paragrafo a), del regolamento definisce i dati personali come segue: "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile". L'affermazione del sig. G. che accusa di corruzione il denunciante soddisfa tale condizione. In tale contesto, l'OLAF obiettava che il sig. I., autore della sua lettera del 22 agosto 2002, aveva considerato che la conoscenza da parte dell'OLAF di accuse riguardanti il denunciante non si configurasse come conoscenza di dati personali in quanto egli riteneva (1) che non fossero detenuti dall'OLAF a fini di trattamento e (2) non fossero raccolti per costituire un fascicolo sul denunciante e, dunque, non "figurassero negli archivi" a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 45/2001. Il Mediatore non trova convincenti tali argomentazioni. Anche se le informazioni in questione non fossero state detenute a fini di trattamento o non fossero figurate negli archivi (cosa di cui il denunciante dubita, non senza ragione), ciò non modificherebbe il fatto che le informazioni in questione costituivano dati personali riguardanti il denunciante. Parimenti, il Mediatore non trova pertinente nel presente contesto che il sig. I. possa aver soggettivamente valutato che le informazioni in questione non costituissero dati personali. Va inoltre considerato che, nel momento in cui l'OLAF faceva riferimento a tale dichiarazione nel suo parere sulla denuncia n. 1840/2002/GG, l'Ufficio aveva avuto tempo a sufficienza per riesaminare tutti gli aspetti fattuali e giuridici del caso.

Il Mediatore conclude pertanto che la dichiarazione dell'OLAF contenuta nella sua lettera del 22 agosto 2002, alla quale l'Ufficio faceva riferimento nel suo parere sulla denuncia n. 1840/2002/GG secondo cui esso non possedeva alcun dato personale relativo al denunciante (a parte il suo indirizzo professionale, numero telefonico, ecc.) era non corretta.

- 1.9 La *terza* dichiarazione sulla quale il denunciante eccepisce riguarda la lettera inviata dall'OLAF al Mediatore il 24 marzo 2003. In detta lettera, l'OLAF affermava che "[n]on si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna

¹⁰ GU 2001 L 8, pag. 1.

persona specifica quale esecutore di un siffatto pagamento”. Nel suo parere sulla presente denuncia, l’OLAF sottolineava che tale dichiarazione era stata formulata in risposta all’invito rivolto dal Mediatore a commentare i contenuti dell’e-mail del sig. B. dell’11 aprile 2002. In detta e-mail, non era stato citato alcun nome in relazione ad un possibile pagamento. Secondo l’OLAF, la dichiarazione in questione aveva dunque semplicemente affermato l’ovvio, ossia che nell’e-mail non era stato menzionato alcun nome in relazione al possibile pagamento. Tale dichiarazione non era stata pertanto fuorviante.

Il Mediatore osserva che la dichiarazione in questione è immediatamente preceduta dall’affermazione secondo cui “l’OLAF aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti”. Egli ritiene pertanto che qualsiasi lettore ragionevole fosse indotto a interpretare la seguente dichiarazione “[n]on si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna persona specifica quale esecutore di un siffatto pagamento” nel senso che nessun giornalista specifico né nessuna persona specifica era stato indicato da dette “fonti affidabili”. Tuttavia, come già rammentato in precedenza, la fonte sulla quale l’OLAF aveva fatto affidamento (il sig. G.) aveva indicato il nome del denunciante come sospettato di corruzione. Viste le circostanze, la dichiarazione dell’OLAF era perlomeno fuorviante, se non decisamente non corretta.

- 1.10 La *quarta* dichiarazione criticata dal denunciante riguarda quanto sostenuto dall’OLAF nella sua lettera del 24 marzo 2003, vale a dire che “l’OLAF aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti”. Nella sua denuncia, il denunciante faceva riferimento ad una dichiarazione rilasciata dal sig. B.¹¹, un funzionario dell’OLAF, in sede di audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo il 7 aprile 2004. In base a detta dichiarazione (secondo quanto citato dal denunciante), il sig. B. non aveva “alcuna idea” in merito alla fonte dell’accusa che le informazioni erano state ottenute da membri del Parlamento. Il sig. B. aveva citato la possibilità che questa avrebbe potuto essere una “voce”. A giudizio del denunciante, l’OLAF aveva pertanto fuorviato il Mediatore riferendo voci come se si trattasse di fatti. Nel suo parere sulla presente denuncia, l’OLAF asseriva che tale dichiarazione era stata rilasciata per spiegare l’affermazione contenuta nell’e-mail interna del sig. B. dell’11 aprile 2002 secondo cui “giravano voci nell’Ufficio e nella Commissione in generale secondo cui era possibile che tali documenti fossero stati pagati”. A giudizio dell’OLAF, la sua lettera del 24 marzo 2003 aveva spiegato che “l’OLAF aveva ottenuto informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti”. L’OLAF sottolineava che esso poteva unicamente ribadire che questo di fatto era stato il caso.

¹¹ Non si tratta del succitato portavoce dell’OLAF.

Il Mediatore osserva che l'e-mail del sig. B. dell'11 aprile 2002 non faceva riferimento a membri del Parlamento europeo quale fonte delle voci citate. La formulazione di detta e-mail, secondo cui tali voci giravano "nell'Ufficio e nella Commissione in generale" parrebbe peraltro escludere che si volesse intendere un qualche riferimento a membri del Parlamento europeo. Il Mediatore ulteriormente osserva che l'OLAF non replicava all'asserzione del denunciante secondo cui il sig. B. aveva detto alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo che egli non era a conoscenza di alcuna affermazione del genere. Egli pertanto presume che l'OLAF abbia accettato come corretta la trasposizione fatta dal denunciante delle osservazioni del sig. B. in sede di audizione dinanzi alla suddetta commissione. In tale contesto, va notato che il sig. B. pare essere uno dei funzionari più alti in carica dell'OLAF che si siano occupati della questione¹². Il Mediatore ipotizza dunque che il sig. B. avesse una conoscenza approfondita del caso. Poiché non è possibile presumere che il sig. B. abbia potuto essere non veritiero nelle proprie dichiarazioni rilasciate alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, la conclusione più probabile da trarre dalle dichiarazioni del sig. B. è che l'OLAF di fatto non avesse ricevuto alcuna informazione del genere da membri del Parlamento, un'interpretazione peraltro corroborata dal fatto che le lettere indirizzate ai pubblici ministeri nazionali dell'11 febbraio 2004 non facevano riferimento ad alcuna informazione fornita da membri del Parlamento europeo. Il Mediatore osserva che lo stesso OLAF sottolineava nel proprio parere sulla presente denuncia il fatto che le lettere dell'11 febbraio 2004 ai pubblici ministeri nazionali contenevano *tutte* le informazioni ottenute dall'OLAF nel corso della sua indagine interna.

Alla luce di quanto precede, il Mediatore ritiene che la dichiarazione dell'OLAF contenuta nella sua lettera del 24 marzo 2003, vale a dire che l'Ufficio aveva ricevuto "informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo, secondo cui era possibile che fosse stato eseguito un pagamento per i documenti", pare fosse non corretta.

- 1.11 Sulla base della propria indagine condotta a seguito della presente denuncia, il Mediatore conclude che, come asseriva il denunciante, l'OLAF ha effettivamente fornito informazioni non corrette o fuorvianti nell'ambito dell'indagine n. 1840/2002/GG.

Parere dettagliato dell'OLAF

Dopo aver ricevuto il progetto di raccomandazione e conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore europeo, l'8 marzo 2005, l'OLAF trasmetteva un parere dettagliato.

Nel proprio parere dettagliato, l'OLAF formulava le seguenti osservazioni:

¹²

Il suo nome figurava nella relazione inviata al pubblico ministero belga l'11 febbraio 2004.

In merito alla *prima* serie di dichiarazioni, l'accusa del denunciante nell'ambito della denuncia n. 1840/2002/GG era stata che "l'OLAF aveva agito in maniera non corretta rendendo pubbliche, nel proprio comunicato stampa del 27 marzo 2002 e nei commenti formulati al giornale *European Voice*, accuse di corruzione che andavano interpretate come riferite al denunciante e al suo settimanale". Le dichiarazioni dell'OLAF contenute nei documenti presentati al Mediatore rispettivamente il 10 dicembre 2002 e il 24 marzo 2003 erano state rilasciate in risposta a tale accusa nel senso che si erano concentrate sulla possibile interpretazione dell'affermazione contenuta nel comunicato stampa per appurare se fosse effettivamente vero che le accuse di corruzione potessero essere interpretate unicamente come rivolte contro il denunciante e il suo settimanale. Il fatto che l'OLAF abbia ricevuto informazioni il 22 marzo 2002 secondo cui il denunciante aveva pagato denaro sottobanco non era rilevante al fine di accertare se la dichiarazione dell'OLAF in merito al comunicato stampa fosse fuorviante o meno. All'OLAF non era stato chiesto di spiegare di quali informazioni fosse effettivamente in possesso all'epoca.

Quanto alla *seconda* dichiarazione, l'OLAF non aveva cercato di fornire informazioni fuorvianti o non corrette al Mediatore. La sua lettera del 22 agosto 2002 si era basata sull'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo a), del regolamento n. 45/2001 applicato all'epoca dall'OLAF (agosto 2002). La Corte di giustizia non si era ancora pronunciata in merito all'interpretazione di detto articolo e, in quel momento, la questione era oggetto di controversia dinanzi alla Corte. L'OLAF nondimeno riconosceva che la lettura meno restrittiva della legislazione suggerita dal Mediatore fosse l'approccio più prudente. Per il futuro, intendeva dunque seguire l'interpretazione dell'articolo proposta dal Mediatore, a meno che e fintantoché la Corte non si fosse pronunciata diversamente. Inoltre, in un futuro immediato, l'OLAF doveva presentare una comunicazione all'autorità di vigilanza europea per la protezione dei dati richiedendo un controllo preliminare, a norma degli articoli 27 e 46, paragrafo j), del regolamento, del suo trattamento dei dati personali relativi a indagini su sospetti reati.

Per quel che riguarda la *terza* dichiarazione, la domanda posta all'OLAF dal Mediatore era stata interpretata come riferita all'e-mail del sig. B. dell'11 aprile 2002. L'OLAF poteva unicamente ribadire che la sua dichiarazione secondo cui "[n]on si faceva menzione di alcun giornalista specifico né alcuna persona specifica quale esecutore di un siffatto pagamento" era stata una spiegazione dei contenuti dell'e-mail. L'OLAF non aveva alcuna intenzione di fuorviare il Mediatore.

Circa la *quarta* dichiarazione, il direttore generale dell'OLAF si era presentato dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo a Strasburgo l'11 marzo 2002 per rispondere a domande in merito alla fuga di informazioni riservate. In quell'occasione, diversi membri della commissione gli avevano segnalato di aver sentito dire che era stato effettuato un pagamento per il documento trapelato. Sebbene in tali affermazioni non fossero contenuti dettagli concreti, il direttore generale dell'OLAF vi aveva nondimeno attribuito un certo peso poiché si trattava di dichiarazioni di membri del Parlamento. Tuttavia, essendo informazioni per sentito dire, il direttore generale dell'OLAF non aveva preparato una nota da archiviare e, pertanto, non vi ne era traccia nel fascicolo ufficiale del caso.

Sempre per questo motivo, esse non erano state inserite nelle informazioni fornite dall'OLAF alle autorità giudiziarie nazionali.

Il sig. B.¹³ non aveva iniziato a collaborare con l'OLAF fino al 1° novembre 2002 ed era diventato responsabile della questione unicamente nel momento in cui era stato nominato consulente interinale per le indagini interne il 1° novembre 2003. Pertanto, non era neppure un collaboratore dell'OLAF quando il suo direttore generale aveva ricevuto dette informazioni. Poiché le dichiarazioni in questione non erano mai divenute parte del fascicolo, non era sorprendente che il sig. B. non ne avesse conoscenza diretta. Di conseguenza, non vi era nulla di contraddittorio tra la dichiarazione contenuta nella lettera del 24 marzo 2003 e quella del sig. B. contenuta nella sua testimonianza in sede di audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo.

L'OLAF concludeva affermando che, per le suddette motivazioni, gli risultava impossibile accettare la conclusione del Mediatore secondo cui l'Ufficio gli aveva rilasciato dichiarazioni fuorvianti.

Osservazioni del denunciante

Nelle proprie osservazioni, il denunciante formulava le seguenti osservazioni:

L'OLAF non aveva addotto alcuna nuova argomentazione convincente per mettere in dubbio le conclusioni del Mediatore. I funzionari ai vertici dell'OLAF avevano pertanto consapevolmente rilasciato dichiarazioni non corrette al fine di manipolare l'indagine del Mediatore a seguito della denuncia n. 1840/2002/GG. Considerata la gravità del caso, era necessario presentare una relazione speciale al Parlamento europeo.

In merito alla *prima* serie di dichiarazioni, l'OLAF stesso aveva chiaramente ammesso, nella propria nota alle autorità belghe dell'11 marzo 2004, che le accuse formulate nel proprio comunicato stampa del 27 marzo 2002 e su *European Voice* erano state unicamente rivolte contro il denunciante.

Quanto alla *seconda* dichiarazione, l'OLAF ribadiva la sua asserzione secondo cui il sig. I. aveva ritenuto che le accuse del sig. G. contro di lui (il denunciante) non fossero state informazioni detenute dall'OLAF a fini di trattamento e non figurassero negli archivi. Questa, tuttavia, era una dichiarazione manifestamente non corretta. Lo stesso sig. I., nella sua nota del 22 marzo 2002, aveva osservato come “proseguiamo la nostra indagine” e la Commissione “verosimilmente intenderà utilizzare il giornalista come esempio qualora emergano prove”. Come affermato nella nota dell'OLAF indirizzata alle autorità belghe, le affermazioni del sig. G. erano già state utilizzate nel comunicato stampa dell'OLAF del 27 marzo 2002. Era inimmaginabile che il sig. I. potesse non essere al corrente di detto comunicato stampa; né il direttore generale dell'OLAF avrebbe potuto essere all'oscuro del modo in cui erano state gestite le dichiarazioni del sig. G., tanto più che il sig. G. era stato formalmente ascoltato dall'OLAF il 9 dicembre 2002, un giorno prima dell'invio al Mediatore del parere sul

¹³ Non si tratta del succitato portavoce dell'OLAF.

procedimento n. 1840/2002/GG da parte dell'OLAF.¹⁴ Era inconcepibile che il direttore generale dell'OLAF non avesse verificato lo stato del procedimento prima di scrivere al Mediatore. Il direttore generale dell'OLAF aveva pertanto manifestamente e consapevolmente fuorviato il Mediatore non correggendo la dichiarazione rilasciata dal sig. I. il 22 agosto 2002.

Per ciò che riguarda la *terza* dichiarazione, le spiegazioni dell'OLAF significherebbero che l'indagine si era basata su dichiarazioni formulate dal suo portavoce, il che sarebbe palesemente insensato.

Circa la *quarta* dichiarazione, le affermazioni dell'OLAF non facevano che confermare le conclusioni del Mediatore. Tutto lasciava intendere che le presunte dichiarazioni di membri del Parlamento non fossero mai state rilasciate. Vista l'importanza che l'OLAF attribuiva alle voci riferite dal sig. G., risulterebbe inspiegabile il comportamento del direttore generale dell'OLAF che si sarebbe astenuto dall'avvalersi della possibilità di chiedere ai membri del Parlamento interessati ragguagli in merito alle possibili fonti delle informazioni in questione. Il direttore generale dell'OLAF non aveva neppure spiegato perché non avesse informato il sig. B. delle presunte dichiarazioni di membri del Parlamento. All'OLAF era stato comunicato per iscritto, il 5 aprile 2004, dalla dottoressa Gabriele Stauner, membro del Parlamento, che, il 7 aprile 2004, in sede di audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci, gli sarebbero state poste domande sulle presunte dichiarazioni rilasciate da membri del Parlamento. È difficile immaginare come, in tali circostanze, il sig. B. possa non aver riesaminato interamente la questione prima di presentarsi dinanzi alla commissione. Ad ogni modo, il direttore generale dell'OLAF avrebbe dovuto almeno citare i nomi dei membri del Parlamento interessati in maniera da rendere credibile la propria dichiarazione. Egli, tuttavia, si è astenuto dal farlo.

Valutazione del parere dettagliato dell'OLAF da parte del Mediatore

Il Mediatore ritiene che l'OLAF si sia, di fatto, rifiutato di accettare il suo progetto di raccomandazione nella sua interezza. È vero che l'OLAF, in riferimento alla seconda dichiarazione di cui al progetto di raccomandazione, sottolineava che, per il futuro, avrebbe seguito l'interpretazione dell'articolo 2, paragrafo a), del regolamento n. 45/2001 proposta dal Mediatore, a meno che e fintantoché la Corte non si fosse pronunciata diversamente. Il Mediatore osserva, tuttavia, che l'OLAF ha nondimeno respinto le sue conclusioni anche in merito a detta dichiarazione.

A seguito di un'attenta analisi del parere dettagliato dell'OLAF, il Mediatore è dell'avviso che l'Ufficio non abbia formulato alcuna nuova argomentazione sostanziale per quanto concerne le *prime tre* dichiarazioni (o serie di dichiarazioni) discusse nel progetto di raccomandazione. Il Mediatore, pertanto, non può che confermare le conclusioni già tratte in merito alle dichiarazioni in questione.

Per ciò che riguarda la *quarta* dichiarazione, il Mediatore osserva che l'OLAF faceva riferimento a informazioni per sentito dire che il suo direttore generale asseriva

¹⁴ Una copia del verbale di tale audizione veniva fornita al Mediatore dal denunciante.

di aver ottenuto da membri del Parlamento in occasione della riunione della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo a Strasburgo l'11 marzo 2002. Il Mediatore, però, osserva anche che il direttore generale dell'OLAF si era astenuto dal preparare una nota per l'archivio su tali informazioni, nonostante il fatto che vi avesse attribuito "un certo peso".

Il Mediatore trova difficile comprendere perché l'OLAF ritenesse appropriato fare riferimento, nella propria lettera al Mediatore del 24 marzo 2003, a "informazioni da fonti affidabili, tra cui membri del Parlamento europeo", visto che lo stesso OLAF (1) accetta il fatto che le presunte dichiarazioni non contenessero dettagli concreti, ma rappresentassero soltanto prove per sentito dire, (2) ritiene che le informazioni non fossero tanto importanti da meritare di essere riportate in una nota per l'archivio e (3) riconosce che le informazioni in questione non erano citate nelle note indirizzate alle autorità nazionali, senza contare il fatto che l'OLAF dichiarava che tali note contenevano *tutte* le informazioni ottenute dall'Ufficio. Inoltre, il Mediatore non è ancora persuaso del modo in cui le dichiarazioni rilasciate dal sig. B. in sede di audizione dinanzi alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo il 7 aprile 2004 potessero conciliarsi con la succitata dichiarazione dell'OLAF del 24 marzo 2003. Come giustamente rilevava il denunciante, la dottoressa Gabriele Stauner, membro del Parlamento, inviava una serie di domande al direttore generale dell'OLAF prima di detta audizione della commissione per il controllo dei bilanci, e copie di tale lettera venivano trasmesse ai membri della commissione e al Mediatore europeo. Una delle domande del dottor Stauner riguardava la succitata dichiarazione formulata dall'OLAF nella sua lettera al Mediatore del 24 marzo 2003 (che la dottoressa Stauner citava nella sua lettera). Orbene, a meno che non si debba ipotizzare che il sig. B. (vale a dir la persona che rappresentava l'OLAF dinanzi alla commissione) non fosse stato opportunamente istruito o non avesse una conoscenza sufficiente del caso, le sue affermazioni possono difficilmente interpretarsi in altro modo se non volte ad affermare che l'OLAF non era a conoscenza di dichiarazioni del genere rilasciate da membri del Parlamento europeo.

Ad ogni modo, e come giustamente osserva il denunciante, l'OLAF non ha ancora compiuto alcuno sforzo per sostanziare la propria asserzione indicando i nomi dei membri del Parlamento che esso sostiene abbiano fornito le informazioni in questione.

In tali circostanze, il Mediatore è del parere che le sue conclusioni in merito alla *quarta* dichiarazioni restino anch'esse valide.

RACCOMANDAZIONE DEL MEDIATORE

Alla luce di quanto precede, il Mediatore riconferma il suo progetto di raccomandazione come raccomandazione all'OLAF nei seguenti termini:

L'OLAF dovrebbe riconoscere di aver formulato dichiarazioni non corrette e fuorvianti nei documenti prodotti al Mediatore nell'ambito dell'indagine di quest'ultimo a seguito della denuncia n. 1840/2002/GG.

Il Parlamento potrebbe valutare l'ipotesi di adottare la raccomandazione come risoluzione.

Strasburgo, 12 maggio 2005

P. Nikiforos DIAMANDOUROS